

Commento alle disposizioni rivedute dell'OSC e della OESC (revisione parziale 2005)

A. Osservazioni preliminari:

Una revisione più ampia è prevista in vista dell'introduzione della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

È tuttavia necessario procedere a una revisione parziale anticipata concernente alcune prescrizioni non contestate che entreranno in vigore senza ritardi. La Commissione federale per le questioni dello stato civile, organo consultivo del Dipartimento federale di giustizia e polizia comprendente rappresentanti di uffici dello stato civile e di autorità cantonali di vigilanza di tutta la Svizzera, è stata consultata e ha approvato senza riserve le modifiche seguenti, ad eccezione dell'articolo 56.

B. Commento ai singoli articoli:

I.

Art. 1, rubrica e cpv. 2

Il termine transitorio per l'attuazione del ridimensionamento dei circondari dello stato civile, introdotto in seguito alla revisione del Codice civile del 1° gennaio 2000, scade il 31 dicembre 2005 (si veda l'art. 94 OSC).

Occorre ormai partire dall'idea che i necessari raggruppamenti dei circondari sono stati portati a termine e che il tasso minimo d'occupazione degli ufficiali dello stato civile ha raggiunto il minimo previsto dall'ordinanza (40%, secondo l'art. 1 cpv. 1 OSC). Deroche estremamente rare sono state accordate conformemente all'articolo 1 capoverso 2 OSC in situazioni eccezionali legate alla configurazione dei luoghi (regioni di montagna).

La pressione generale volta alla riduzione dei costi delle amministrazioni cantonali ha comportato la crescita continua dei circondari. In linea di principio, i Cantoni non dovrebbero dunque più sollecitare una deroga al tasso d'occupazione legata a un circondario. È comunque necessario adoperarsi al fine di risolvere situazioni personali particolari che possono portare un ufficiale dello stato civile a ridurre il suo tasso d'attività (malattia, infortunio, maternità, ecc.). È necessaria una certa elasticità del sistema – se non altro in osservanza del principio della proporzionalità – se è garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. Anche considerazioni di politica del personale mirano a far restare i collaboratori con esperienza che momentaneamente non possono raggiungere il tasso d'occupazione prescritto. Nella misura in cui tali casi hanno una portata essenzialmente tecnica e individuale, non è giustificato attribuire la competenza decisionale al DFGP. L'autorità cantonale di vigilanza provvederà, sotto la sua responsabilità, affinché sia garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. La rubrica dell'articolo 1 è adeguata in tal senso (menzione del tasso d'occupazione; per motivi di spazio, si è rinunciato a indicare le sedi dei circondari, che sono inglobati in quest'ultima nozione).

Art. 22 cpv. 2

Tale modifica concerne unicamente il testo francese.

Art. 49 cpv. 1

La disposizione in vigore è precisata nel senso che tutte le modifiche relative allo stato civile, ai cognomi e ai diritti di attinenza di una persona nonché la rettificazione di dati personali sono comunicate all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato.

Art. 49a e 56 cpv. 2 e 3

Oltre ai diritti di attinenza dei Comuni politici, numerosi Cantoni prevedono patriziati e corporazioni, entità menzionate anche nella Costituzione federale (art. 37 cpv. 2). La trasmissione dei diritti di patriziato e di corporazione è retta da prescrizioni cantonali ed è legata al verificarsi di fatti di stato civile (nascita, matrimonio). Per questo motivo, la comunicazione di fatti di stato civile è necessaria per l'aggiornamento dello stato dei titolari di diritti di patriziato e di corporazione.

Art. 54 cpv. 3

Anche in questo caso, la modifica concerne unicamente il testo francese.

Art. 65 cpv. 1 lett. c

Adottando la LUD, il Parlamento ha modificato anche l'articolo 95 del Codice civile, sopprimendo l'impedimento al matrimonio tra affini, nel caso particolare del legame che unisce una persona e il figlio del suo coniuge (soppressione del cma. 2 del cpv. 1). L'entrata in vigore di questo punto della revisione, in anticipo rispetto alla LUD, permette di liquidare un procedimento svizzero pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale precisamente ha appena condannato il Regno Unito in una causa simile (causa B. e L. c/ Regno Unito; 36536/02; sentenza del 13 settembre 2005).

Art. 89 cpv. 3

La vecchia ordinanza sullo stato civile del 1954 disciplinava in modo uniforme la questione della ricasazione degli ufficiali dello stato civile (art. 12 vOSC). In seguito alla revisione totale, entrata in vigore il 1° luglio 2004, la ricasazione è retta dal diritto cantonale o federale a cui soggiacciono l'autorità dello stato civile o gli altri intervenienti. Tale prescrizione rappresenta un problema nella pratica degli uffici: per gli ufficiali dello stato civile è infatti difficile conoscere la regola applicabile poiché le regole di ricasazione sono disseminate nelle differenti legislazioni cantonali. Di conseguenza, una normativa uniforme è nuovamente prevista per loro come pure per i loro ausiliari (interpreti, traduttori, medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto). La normativa prevista tiene conto degli standard più recenti in materia, ispirandosi al nuovo articolo 10 della legge federale del 10 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (FF 2004 2767) e all'articolo 34 della nuova legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (FF 2005 3651). Dal canto suo, la ricasazione delle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale a cui esse soggiacciono. Tale soluzione permette di evitare conflitti positivi di disciplinamento per autorità che spesso si assumono altri compiti (procedure di naturalizzazione, di cambiamento di cognome, di adozione, ecc.). Lo stesso ragionamento vale per le rappresentanze svizzere all'estero che

svolgono compiti diversi; la ricusazione del personale consolare è retta dall'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

Art. 93 cpv. 1 lett. b

Tale modifica concerne unicamente il testo francese.

II.

Allegato (art. 79)

Tale modifica concerne unicamente il testo francese.

III.

Abrogazione e modifica del diritto previgente

Soppressione delle funzioni di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero

È previsto di sopprimere l'insieme delle funzioni di ufficiali dello stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero (sono interessate le rappresentanze di Londra, Il Cairo, Beirut, Amman, Baghdad, Damasco, Teheran / Islamabad). Tali attribuzioni sono eccezionali e sono disposte in situazioni di necessità (art. 44 cpv. 2 CC). Negli ultimi quindici anni le attribuzioni di ufficiale dello stato civile non sono state più esercitate, se non in via del tutto straordinaria. Questo dipende senza dubbio dal miglioramento della situazione per i residenti occidentali. Tutti gli Stati interessati hanno infatti ratificato la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che impone agli Stati contraenti di registrare ogni nascita avvenuta sul loro territorio (art. 7). D'altro canto, la pratica consente – a determinate condizioni – di effettuare un riconoscimento per scritto, all'attenzione dell'ufficiale dello stato civile svizzero, se tale pratica non è possibile nel Paese di residenza (GAAC 1984, n. 65). Infine, oggi è più facile andare all'estero per celebrare un matrimonio nei casi in cui l'unione non può essere contratta nel Paese di residenza o può esserlo soltanto dopo la conversione del fidanzato all'islam. Occorre osservare che ora l'Egitto permette la celebrazione di matrimoni misti. Diverse rappresentanze (Londra, Il Cairo, Beirut, Teheran) hanno fin d'ora sollecitato la soppressione delle loro competenze di stato civile. Dal 1° luglio 2004, i fatti di stato civile devono essere registrati in maniera informatizzata nel sistema Infostar e non è più possibile registrare i nuovi fatti di stato civile in modo convenzionale. Appare assolutamente sproporzionato allestire diritti d'accesso a Infostar per una manciata di posti all'estero, confrontati molto saltuariamente all'iscrizione di fatti di stato civile (in media 1 nascita ogni 3 anni). I costi sarebbero infatti smisurati. Sono state esaminate altre soluzioni, più razionali e in grado di tutelare gli interessi degli Svizzeri residenti all'estero.

Se le persone interessate non riescono a ottenere che le autorità locali iscrivano una nascita o una morte, è possibile fare accertare tali fatti mediante un'azione giudiziaria intentata nel nostro Paese. Un foro di necessità è infatti previsto in Svizzera, conformemente all'articolo 3 LDIP. Come indicato in precedenza, il riconoscimento è possibile per il tramite della rappresentanza svizzera all'estero nei Paesi che non prevedono tale istituzione. I fidanzati che non sarebbero autorizzati a sposarsi nel Paese ospitante o che sarebbero costretti a farlo a condizioni incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (p. es. conversione all'islam) devono avere la

possibilità di contrarre matrimonio in Svizzera o in un altro Stato terzo. Se necessario, le persone interessate devono beneficiare dell'assistenza delle competenti autorità svizzere.

L'articolo 5 capoverso 2 OSC delega al DFGP la competenza di conferire le attribuzioni di ufficiale dello stato civile alle rappresentanze svizzere all'estero. Tale competenza comprende quella di sopprimere tali attribuzioni. Al fine di rispettare il principio della gerarchia delle norme, è pertanto previsto che i decreti adottati a suo tempo dal Consiglio federale siano abrogati dalla presente modifica dell'OSC, mentre la decisione più recente del DFGP relativa all'esercizio delle attività di stato civile in Afghanistan (RS 211.112.118) è abrogata parallelamente da un'ordinanza dipartimentale.

Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

In occasione della revisione entrata in vigore il 1° luglio 2004, era stato previsto un emolumento unico di 100 franchi per il rilascio del «certificato relativo allo stato di famiglia registrato». Tale documento che non esisteva ancora sarà finalmente introdotto nella fase produttiva, a partire dall'inizio dell'anno prossimo. Sarà intitolato definitivamente «certificato relativo allo stato civile registrato». Per motivi di equità fiscale, la base dell'emolumento deve essere affinata poiché una coppia con figli non in comune non può ottenere un certificato di famiglia (il cui prezzo varia tra CHF 25.- e 30.-; n. 5.1 e 5.2 dell'allegato 1).

Un emolumento fissato sempre a 100 franchi sarebbe spesso apparso sproporzionato. D'altro canto, l'emolumento previsto per il certificato di famiglia sarebbe stato insufficiente e dunque non conforme al principio della copertura dei costi, tenuto conto del surplus di lavoro generalmente cagionato. Un emolumento di base di 30 franchi deve quindi essere prelevato per il titolare e i suoi genitori. Per ogni persona supplementare è previsto un emolumento di 10 franchi, fino a un tetto di 100 franchi. Di conseguenza, l'emolumento fissato per una coppia sposata con due figli non in comune sarà pari a 60 franchi. L'emolumento è fissato invariabilmente a 100 franchi per una coppia con sei o più figli.